



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera  
Savona

ORDINANZA n. 204/2018

“Manifestazione di lancio di palline galleggianti”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA la propria Autorizzazione n. 333/2018 rilasciata in data 03/10/2018 alle Sig.re Margherita ALBEZZANO e Bianca BRUZZONE, legali rappresentanti rispettivamente dell'Hotel “Astigiana” e dei Bagni “Mafalda Royal” del Comune di Varazze (SV) e gli atti ivi richiamati;
- VISTA la propria Ordinanza n. 02/08 del 25/01/2008 disciplinante le gare e le manifestazioni sportive in mare;
- RITENUTO NECESSARIO emanare un provvedimento interdittivo al fine di garantire il massimo gradiente di sicurezza alla manifestazione in parola;
- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, dalle ore 11.00 e fino alle ore 12.00 del 06/10/2018, il tratto di arenile e lo specchio acqueo prospiciente i Bagni “Mafalda Royal” del Comune di Varazze (SV), entro 100 metri di distanza dalla costa, saranno interessati da una manifestazione di lancio di palline galleggianti verso alcune boe posizionate nello specchio acqueo antistante i bagni sopra citati, meglio evidenziati nel prospetto cartografico parte integrante della presente Ordinanza (**ALL. 1**).

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione del campo di gara.

Dalle ore 10.30 e fino alle ore 12.30 del 06/10/2018, nella zona di mare di cui al “RENDE NOTO”, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione, con eccezione dei partecipanti alla manifestazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica.

Art. 2 – Deroqhe.

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- a) le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza alla manifestazione ed il relativo personale, nonché gli iscritti partecipanti;
- b) le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- c) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza,
- d) le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti c) e d) nonché quelle in servizio di assistenza alla manifestazione, sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

I partecipanti devono attenersi alle eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite da questa Autorità Marittima.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara.

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinara al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle sopra indicate disposizioni incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso ovvero più grave reato o illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171, e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 03/10/2018.


IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Massimo GASPARINI



Publicato in data 03/10/2018  
mediante inserimento nel sito istituzionale  
della Capitaneria di porto di Savona

Lista Allegati:

1. Planimetria area evento



Linea  
in...

11/11